

ALLEGATO A) parte integrante del Verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione

Associazione Ricreativa Addetti Comunali del 12/12/2023

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Trieste, P.zza Unità d'Italia n. 4, un'associazione che assume la denominazione "Associazione Ricreativa Addetti Comunali associazione sportiva dilettantistica", in breve "A.R.A.C. asd".

La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Distintivo dell'Associazione è il sigillo trecentesco colore giallo, simbolo del Comune di Trieste, sormontato da alabarda di colore rosso.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica,

in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle del basket, padel, tennis, volley;

b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;

c) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle sportive, quali attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati.
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01/gennaio al 31/dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea o possono essere definite da un regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

Articolo 15

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Articolo 16

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, anche nella forma di rendiconto di cassa;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la presenza di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 - redigere il bilancio;
- 3 - predisporre i regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile provvede alla nomina del componente o dei componenti da sostituire ma ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve essere convocata entro i successivi venti giorni per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.

L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione;

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività

sportiva, intese come finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art. 148, comma 8 lett.

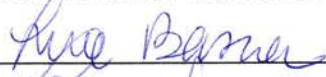
b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

FIRME DEI SOCI FONDATORI








ALLEGATO B) parte integrante del Verbale dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione

del __/__/__

Clausola statutaria	Riferimento	Verifica statuto
Indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (l'acronimo ASD non è ufficializzato)	Art. 90 Legge 289/2002 Art. 6 DLgs 36/2021	1
Sede legale	Art. 7 DLgs 36/2021	1
Assenza di fini di lucro	Art. 7 DLgs 36/2021	2
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Art. 7 DLgs 36/2021	3
Eventuale indicazione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle sportive purché secondarie e strumentali	Art. 9 DLgs 36/2021	3
RAPPORTI CON I SOCI		
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali	Art. 7 DLgs 36/2021	6
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	6
Criteri di ammissione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	4
Criteri di esclusione dei soci	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	9
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	8
Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	7
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	Art. 24 cod.civ.	9
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.	Art. 24 cod.civ.	9
FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA		

Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	13
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	14
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	16
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA Art. 7 Dlgs 36/2021	16
Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	15
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	16, 17
<i>Riconoscimento del diritto di voto in capo all'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenni</i>	<i>non è obbligatorio per legge ma Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322</i>	15
<i>è possibile partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono indicate dall'organo amministrativo nella convocazione assembleare o possono essere definite in un Regolamento approvato dall'assemblea dei soci</i>	<i>non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto (Consiglio notarile di Milano Massima n. 12 del 10/5/2022) ma può essere opportuno</i>	14
Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)	Art. 21 cod.civ.	16 17
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	23
ORGANO AMMINISTRATIVO		
Non è obbligatorio per legge specificarlo in statuto ma potrebbe essere richiesto da alcuni organismi sportivi affiliati "E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI."	Art. 11 DLgs 36/2021	19
LEGALE RAPPRESENTANTE		
Attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione	Art. 7 Dlgs 36/2021	21
BILANCIO E PATRIMONIO		

Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	11
Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari	Art. 7 Dlgs 36/2021	12
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO		
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.	Art. 27 cod.civ.	Non integrate
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati	Art. 21 cod.civ.	17
Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.	Art. 7 Dlgs 36/2021	24
Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge	Art. 148 TUIR/Art. 4 DPR IVA	24

